

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

NOTIZIA STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di venerdì 9 agosto 2002, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) Reclamo U.S. GLADIATOR** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33 n. 2, C.G.S., per mancato invio delle motivazioni dopo il preannuncio dei reclamo
(avverso le sanzioni della squalifica per mesi 3 all'allenatore Troiano Vincenzo e dell'ammonizione alla Società reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S.)
- 2) “ A.S. CAROLEI** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S.
(avverso decisioni merito gara Nocera/Rende Centro Storico del 28.4.2002)
- 3) “ U.S. MASSESE 1919** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 10.4.2003 inflitta al calciatore Fruzzetti Giacomo)
- 4) Ricorso per revocazione** **INAMMISSIBILE**
S.S. NUOVA AVEZZANO
(avverso decisioni seguito vertenza con l'allenatore Faustino Jarbas)

5) Ricorso per revocazione

Sig. CAPPELLETTI STEFANO

(avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale)

INAMMISSIBILE ai sensi dell'art. 35 C.G.S.

6) Reclamo A.S. JUVENTINA F.C.C.

(avverso decisioni merito gara Caldarola/Juventina del 21.6.2002)

INAMMISSIBILE ai sensi dell'art. 33 n. 4 C.G.S.

7) Ricorso per revocazione

calciatore MEDICI SERGIO

(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003)

ORDINANZA di invio degli atti all'Ufficio Indagini per accertamenti

8) Reclamo Sig. VARETTO MARIO

(avverso la sanzione dell'inibizione sino al 30.6.2003 a seguito della gara ST. Pierre/Gassino del 9.6.2002)

RESPINTO

9) Reclamo - PRESIDENTE A.S. ROMA

(avverso la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00, per violazione dell'art. 3 comma 1 e art. 4 comma 2 e 3 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale;

- **A.S. ROMA**

(avverso la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00, per violazione dell'art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva, a seguito di deferimento della Procura Federale)

RINVIATO su richiesta di parte, a nuovo ruolo

Roma 9 agosto 2002

